



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

SPETTABILE OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA TUTTOGARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI (IRAP E IVA) PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2022-2024 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI). – CIG Z4635F0B11

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INVITA

Codesto spettabile Operatore economico a presentare offerta mediante la piattaforma telematica del Comune di Belvedere Marittimo TUTTOGARE per l'affidamento del servizio in oggetto, intendendosi con l'avvenuta partecipazione alla presente procedura, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dalla documentazione di gara in generale.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai fini di una corretta presentazione dell'offerta, si invita Codesto Operatore economico a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante.

PARTE PRIMA

NOTIZIE GENERALI

1. Stazione Appaltante:

Comune di Belvedere Marittimo, Via Maggiore Mistorni, 1 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)

C.F./P.Iva 00346830789

Tel. 0985/887437 fax 0985/887409

Casella di posta elettronica: economico@comune.belvedere-marittimo.cs.it

Casella di posta certificata: belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it

Sito istituzionale: www.comune.belvedere-marittimo.cs.it.



SETTORE IV-FINANZIARIO

2. Responsabile del procedimento (RUP)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Responsabile del Settore Finanziario: Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte – tel.: 0985/887437

3. Procedura di gara

Procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 da svolgersi sulla piattaforma tuttogare, per l'affidamento del servizio di supporto in materia di adempimenti fiscali (irap e iva) per gli anni di imposta 2022-2024 (con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni) indetta con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario Registro Servizio n. 18 del 08.04.2022 da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le fasi della procedura negoziata sono regolate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Forma del contratto

Corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Oggetto del servizio e luogo di esecuzione.

La finalità del presente appalto è quella di addivenire all'affidamento dei servizi relativi agli adempimenti fiscali in tema di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), ed in particolare:

- a) assistenza fiscale ai fini IRAP ai sensi del comma 2, art. 10 bis, D.Lgs. 446/1997 con determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali con il metodo adottato dalle Società di Capitale, computando tutti i costi comuni – per le quote inerenti – nonché i costi specifici compresi gli ammortamenti delle immobilizzazioni con tenuta diretta del relativo libro cespiti;
- b) redazione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e ai fini IRAP;
- c) caricamento da parte dell'operatore economico delle suddette dichiarazioni su proprio supporto informatico;
- d) controllo della correttezza formale delle dichiarazioni mediante il software ministeriale e trasmissione telematica delle stesse, effettuata da intermediari abilitati individuati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998;
- e) invio telematico da parte dell'Operatore economico appaltatore del modello Intra 12 (per acquisti istituzionali) e del modello Intrastat, con cadenza mensile, nonché delle liquidazioni periodiche;
- f) tenuta dei registri mensili;
- g) redazione ed invio delle Dichiarazioni Fiscali annuali nonché delle liquidazioni periodiche;
- h) liquidazioni di Imposta, registrazioni contabili, dichiarazioni INTRASTAT, comunicazioni varie;
- i) predisposizione degli F24 oggetto di versamento;



SETTORE IV-FINANZIARIO

- j) redazione dei Conti Economici delle Attività Commerciali rilevanti ai fini IRAP;
- k) costante aggiornamento sulle disposizioni normative, ivi comprese circolari, direttive, determinazioni in merito alle principali novità fiscali;
- l) supporto nell'individuazione delle casistiche di assoggettamento o di esclusione al meccanismo di assolvimento dell'Iva c.d. *"split payment"*;
- m) affiancamento nell'analisi delle varie attività commerciali del Comune che possono rientrare nel regime dell'inversione contabile c.d. *"reverse charge"* e successiva verifica della correttezza con riguardo sia all'integrazione dell'imposta e alle chiusure mensili della contabilità Iva, sia alla compilazione della Dichiarazione Iva, con specifico riferimento alle attività assoggettate a questo meccanismo;
- n) aggiornamento mediante trasmissione periodica di una rassegna delle novità intervenute in materia tributaria, di specifico interesse del Comune, e di contabilità pubblica;
- o) servizio di formazione per l'aggiornamento e l'approfondimento professionale del personale amministrativo su tutte le novità in materia di Iva e di Irap, e di nuovi adempimenti in tali materie;
- p) supporto tecnico al personale dell'ente in relazione al corretto inquadramento fiscale delle attività commerciali poste in essere dal Comune anche attraverso contatti telefonici senza limite di numero ovvero tramite visite periodiche o webinar, da concordare con gli uffici preposti anche in relazione a specifiche necessità, ipotizzando un minimo di 3 volte;
- q) comunque ogni altra attività di supporto all'ufficio, in materia tributaria, necessaria per garantire il rispetto delle scadenze di legge che dovesse essere necessaria nel periodo di vigenza del contratto.

Il codice di riferimento CPV è 79200000-6 – Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali.

Il codice NUTS è ITF61.

6. Caratteristiche del Servizio

Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere svolte:

- a) con la presenza fisica o tramite accesso remoto presso la sede del Comune di Belvedere Marittimo, di un Professionista per la formazione al Personale dell'Ente interessato, per almeno 3 (tre) giornate nell'intero arco di durata dell'affidamento (tre anni), per ciascuna delle attività oggetto di appalto.
- b) mediante una rassegna periodica delle novità normative intervenute nel tempo;
- c) mediante trasmissione telematica di testi/lezioni su file per illustrare gli adempimenti da eseguire;
- d) secondo le prescrizioni normative e le scadenze di legge;
- e) mediante attività di assistenza tecnica agli uffici interessati da eseguirsi attraverso interventi autonomi, ovvero attraverso risposte ai quesiti sottoposti dal personale interessato, tramite posta elettronica o consultazioni telefoniche, volta a dare attuazione pratica agli adempimenti richiesti e a risolvere problematiche specifiche del Comune di Belvedere Marittimo, ogni volta che se ne presenti la necessità;
- f) mediante esecuzione pratica degli adempimenti prescritti dalle leggi vigenti nel tempo, relative alle attività oggetto del presente appalto.



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere svolti dall'appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale qualificato ed attrezzature informatiche e mediante propria organizzazione e a proprio rischio, onde garantire all'Amministrazione aggiudicatrice tutti gli interventi necessari al regolare espletamento dei servizi stessi. L'appaltatore potrà essere o una Ditta/Società iscritta al Registro delle imprese o un Professionista/Studio professionale non iscritto al Registro delle imprese, in quanto tale, ma solo in possesso di registrazione all'Agenzia delle Entrate con assegnazione di relativa Partita IVA.

I servizi saranno svolti dall'appaltatore in piena autonomia, assicurando il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente nel tempo per l'esecuzione degli stessi. L'appaltatore è tenuto a svolgere i servizi con la massima diligenza e nel rispetto della normativa vigente e a mantenere il massimo riserbo su fatti e situazioni di cui venga a conoscenza in virtù del presente rapporto.

Ogni elaborato relativo al presente incarico predisposto dall'appaltatore è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Belvedere Marittimo, il quale avrà pertanto il diritto d'uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti durante il periodo contrattuale. L'appaltatore non potrà vantare alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo del materiale prodotto.

7. Importo complessivo a base di gara.

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € **32.500,00** oltre al contributo INPS 4% e IVA 22%; Il suddetto valore stimato dell'appalto è comprensivo dell'importo a base d'asta del servizio per gli anni d'imposta 2022-2024, pari ad € 15.000,00, dell'eventuale opzione di rinnovo di 3 anni, pari ad € 15.000,00, e dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi per Euro 2.500,00.

L'importo a base d'asta è soggetto a ribasso. Non saranno ammesse offerte economiche di importo superiore alla base d'asta (*cf.* art. 59, comma 4, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Considerata la tipologia del servizio che rientra nei casi previsti dal comma 3 *bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n 106, non occorre redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), trattandosi di un servizio di natura intellettuale.

Come previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, i conseguenti costi per le misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ammontano a € 0,00.

I costi della manodopera non sono calcolati dalla Stazione appaltante e non dovranno essere indicati in sede di offerta, in quanto il servizio – si ribadisce – è da annoverarsi tra quelli di natura intellettuale (*cf.* art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

il Comune di Belvedere Marittimo ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

8. Durata del servizio.

La durata del servizio è prevista per l'erogazione dei servizi Iva-Irap relativi agli anni di imposta 2022-2024.

L'aggiudicatario si impegna ad avviare il servizio anche nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, previa costituzione della cauzione definitiva prevista dal successivo articolo 26.

La Stazione appaltante si riserva l'**opzione di procedere, prima della scadenza naturale del primo affidamento, al rinnovo dell'incarico** per la medesima durata, ovvero **per ulteriori 3 anni di imposta**, valutato il buon andamento del servizio e in ogni caso purché ne sussistano le condizioni in base alla disciplina vigente alla data di esercizio della predetta opzione. Il valore massimo stimato dell'opzione di rinnovo è pari ad **Euro 15.000,00** oltre al contributo INPS 4% e IVA 22%.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo stimato dell'opzione di proroga è pari ad **Euro 2.500,00** oltre al contributo INPS 4% e IVA 22%.

Qualora in prossimità della scadenza del contratto di appalto, la gara - che sarà esperita dalla Stazione appaltante per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto - non fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova impresa aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del servizio, l'Appaltatore che sarà individuato all'esito della presente procedura aperta è tenuto obbligatoriamente a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

9. Documentazione di gara.

Fanno parte degli atti della procedura negoziata:

- 1) la presente Lettera di invito;
- 2) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – **allegato A**;
- 3) la Domanda di partecipazione – **allegato B**;
- 4) il Modello di dichiarazione di avvalimento (eventuale) – **allegato C** ;
- 5) il Modello di offerta economica – **allegato D**;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Belvedere Marittimo sia all'Albo On Line che nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di gara e contratti, nonché sulla piattaforma telematica TUTTOGARE raggiungibile all'indirizzo **<https://belvederemarittimo.tuttogare.it>**.



SETTORE IV-FINANZIARIO

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

PARTE SECONDA

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

10. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.

Codesto Operatore economico, ammesso a partecipare alla procedura negoziata, per la quale si è avviata in data 19.01.2022 manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica TUTTOGARE, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

10.1 Requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione:

- A) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- B) soddisfacimento del requisito di assenza di partecipazione plurima ex art. 48, comma 7, e art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- C) ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- D) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 5 della Legge n. 386/1990 e ss.mm.ii., che comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- E) non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001.

10.2 Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

- per i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività corrispondenti ai servizi oggetto della gara (Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- in alternativa all'iscrizione al Registro delle imprese, di cui alla precedente lett. a), per i liberi professionisti non costituiti in Società ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 10 della Legge 183/2011) è richiesta la sola registrazione all'Agenzia delle Entrate con assegnazione di relativa Partita IVA.



SETTORE IV-FINANZIARIO

Per la comprova dei requisiti di idoneità professionale la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

a) fatturato d'impresa

a.1) il Fatturato globale d'impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari (2018-2019-2020), per un importo almeno pari al doppio del valore complessivo presunto dell'appalto (65.000)

a.2) l'importo per servizi di supporto in materia di adempimenti fiscali (IRAP e IVA) in favore di Enti Locali negli ultimi 3 esercizi finanziari (2018-2019-2020) pari ad almeno il valore presunto dell'affidamento (32.500)

b) possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della seguente copertura assicurativa: polizza assicurativa RC professionale, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 ai sensi del D.Lgs 209/2005

La polizza assicurativa adeguata risponde all'interesse pubblico di salvaguardia della Stazione appaltante per la fase esecutiva del contratto.

Per la comprova dei requisiti relativi al fatturato d'impresa la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito del possesso della polizza assicurativa è fornita mediante esibizione della relativa polizza in copia conforme.

10.4 Capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 e allegato XVII – Parte II del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii: a) esecuzione di servizi analoghi.

a) esecuzione di servizi analoghi.

Gli operatori economici dovranno aver realizzato servizi di supporto in materia di adempimenti fiscali (IRAP e IVA) in favore di almeno 2 (due) Enti locali negli ultimi tre anni antecedenti la data di indizione del presente appalto (2018, 2019 e 2020); tra questi, almeno un affidamento deve essere di importo pari al 50% dell'importo a base di gara triennale (Euro 7.500).

In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto sopra indicato, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con l'oggetto sopra indicato.

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione della presente manifestazione d'interesse.

Tale requisito è richiesto a garanzia del livello minimo di capacità del concorrente.

La comprova del requisito dei servizi analoghi, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII del Codice.



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) possesso di almeno 10 anni di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da parte di uno dei titolari dello Studio oppure da parte di un socio lavoratore/prestatore d'opera oppure da parte di uno dei dipendenti dell'impresa concorrente e di almeno 5 anni da parte di un altro eventuale titolare dello Studio oppure socio lavoratore/prestatore d'opera oppure dipendente dell'impresa concorrente. In caso di Società tra professionisti (Stp) non si chiede che i soci siano tutti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. D'altra parte, le prestazioni per cui sono richieste le competenze riferite all'appalto *de quo* devono essere svolte dal socio della Stp iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, previa indicazione, da parte degli operatori economici, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni nel DGUE (Parte IV, Lettera C, Punto 6 del DGUE).

11. Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



SETTORE IV-FINANZIARIO

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. Subappalto e cessione di contratto.

Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

13. Modalità di espletamento della procedura: utilizzo di TUTTOGARE.

La presente procedura verrà esperita e condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica del Comune di Belvedere Marittimo, accessibile dall'indirizzo **<https://belvederemarittimo.tuttogare.it>**.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento la procedura di invio delle offerte entro le **ore 12.00 del 19.04.2022**.

Non è possibile completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla procedura per procedere all'invio dell'offerta.

Le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico.

Per il rilascio di una serie di dichiarazioni previste per legge e necessarie per la preliminare valutazione dell'idoneità dei Concorrenti, è richiesta la compilazione e sottoscrizione del DGUE -



SETTORE IV-FINANZIARIO

allegato A e di apposita “Domanda di partecipazione” - **allegato B**, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Tuttogare.

14. Comunicazioni della procedura.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Belvedere Marittimo tramite la piattaforma telematica TUTTOGARE **entro il termine delle ore 12.00 del giorno 19.04.2022**. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli interessati attraverso la stessa funzione.

15. Svolgimento della procedura.

Ciascun operatore economico non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.c. La Stazione Appaltante può chiedere il differimento di detto termine.

La Stazione Appaltante, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, le dichiarazioni rilasciate risultassero mendaci, ovvero il concorrente non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione, oppure risulti aver rilasciato false dichiarazioni, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario incorre nelle sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, con conseguente comunicazione agli organi competenti, e decade dall'aggiudicazione. In tal caso il presente servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Trattandosi di procedura negoziata, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario.

16. Termine per l'invio dell'offerta.

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura negoziata dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del 21.04.2022, a pena di esclusione**, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica TUTTOGARE raggiungibile all'indirizzo **<https://belvederemarittimo.tuttogare.it>**.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile all'operatore economico. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.



SETTORE IV-FINANZIARIO

E', in ogni caso, responsabilità degli operatori economici l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, **pena l'esclusione** dalla presente procedura.

17. Possibilità di modificare il termine.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o quello di svolgimento della procedura, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione appaltante avrà, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la procedura negoziata qualora, nel corso della procedura, accadessero anomalie nel funzionamento dell'applicativo telematico della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma TUTTOGARE, o che impediscano di formulare l'offerta, purché prontamente segnalate.

18. Esame della Busta amministrativa.

L'esame della Busta amministrativa avrà inizio **il giorno 26.04.2022 alle ore 11.00** presso la sede del Comune di Belvedere Marittimo in video-conferenza.

Il RUP, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, in seduta pubblica, procederà a verificare la regolarità formale degli atti presentati con procedura telematica (esame busta telematica "A" contenente la documentazione amministrativa) ovvero:

1. il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato A di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



SETTORE IV-FINANZIARIO

sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) dichiarazione integrativa nei termini di cui all'**allegato C** "Modello di dichiarazione di avvalimento";

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI ove pertinente;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalla parte III, Sezioni A-BC-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 10.2 - Requisiti di idoneità della presente lettera di invito;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 10.3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria della presente lettera di invito;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 10.4 – Requisiti di capacità tecnica e professionale della presente lettera di invito;

L'operatore economico non può limitarsi a compilare solo la sezione α della parte IV, ma dovrà compilare le successive sezioni della parte IV al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nella presente lettera di invito all'art. 10.

Parte VI – Dichiarazioni finali



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

2. la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta conformemente all'**allegato B**; l'Operatore economico rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) l'assenza di partecipazione plurima ex art. 48, comma 7, e art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) ai sensi dell'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 5 della Legge n. 386/1990 e ss.mm.ii., che comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- f) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- h) dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
- i) dichiara di aver preso visione e di accettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 del Comune di Belvedere Marittimo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 26.03.2021, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 06.11.2012;



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

- j) dichiara che non sussistono, da parte del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune di Belvedere Marittimo;
- k) prende atto che in sede di sottoscrizione del contratto con il Comune di Belvedere Marittimo:
 - 1. saranno assunti gli specifici obblighi di non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli Amministratori, i Responsabili e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante la vigenza del contratto e per il biennio successivo la scadenza dello stesso, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
 - 2. sarà prevista l'assunzione dell'impegno a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Belvedere Marittimo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 26.10.2020, e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);
- l) dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento;
- m) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con



SETTORE IV-FINANZIARIO

la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

3. IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO (eventuale) – allegato C;

4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- a) **polizza assicurativa RC professionale**, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 ai sensi del D.Lgs 209/2005 (*cfr.* art. 9.3 della presente lettera di invito);
- b) **garanzia provvisoria firmata digitalmente dal garante ***, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve essere presentata con le modalità descritte di seguito. Ai sensi dell'art. 93, comma 8 *bis*, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'importo è di € **650,00** (euro seicentocinquanta/00), pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara (€ 32.500,00). La garanzia provvisoria dovrà essere costituita alternativamente:

- 1. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, da versamento mediante denaro contante o bonifico bancario su conto corrente bancario IBAN IT IT59I0200880621000103761340, intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Belvedere Marittimo (trasmettere nella documentazione amministrativa copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento), in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ex art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanziefinanziarie/>



SETTORE IV-FINANZIARIO

- c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In particolare, si richiede, che la garanzia:

1. indichi un periodo di validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
2. risulti operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
3. preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
4. preveda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

c) **dichiarazione di impegno di un fideiussore firmata digitalmente dallo stesso***, nei termini di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'impegno non è richiesto nel caso in cui il concorrente sia una microimpresa, una piccola e media impresa o un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La dichiarazione di impegno di un fideiussore deve accompagnare anche la garanzia provvisoria costituita mediante bonifico bancario o assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico in materia bancaria e creditizia). La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 449/1959 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private). La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art 106 del già citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. n. 115/2004. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti soltanto raggruppandi, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 04.10.05 n. 8) ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: “la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese (denominazione) con sede in e (denominazione) con sede in, che partecipano in associazione temporanea di imprese non ancora costituite, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante”. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione,



SETTORE IV-FINANZIARIO

anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50 per cento per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa e della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001, riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

***Avvertenza**

*Nel caso in cui l'istituto emittente sia impossibilitato a emettere la garanzia provvisoria e/o la dichiarazione d'impegno di cui alle precedenti lett. a) e b) con firma digitale, il concorrente dovrà farla pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Belvedere Marittimo **entro il termine perentorio delle ore 09.00 del 21.04.2022** in*



SETTORE IV-FINANZIARIO

formato cartaceo, in originale, con le firme autografe dell'istituto emittente ed eventualmente dal concorrente, in busta chiusa e sigillata recante all'esterno i dati del mittente, l'oggetto della gara "Gara per l'affidamento del servizio di supporto in materia di adempimenti fiscali (IRAP e IVA) per gli anni di imposta 2022-2024 (con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni)" – Integrazione busta A.

19. Criteri di selezione delle offerte.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b) del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle "Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, cui si fa espresso rinvio. Tale metodo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, teso a garantire il miglior rapporto qualità prezzo, in conformità a quanto sotto previsto. Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:

a) offerta tecnica – punti 70;

b) offerta economica – punti 30.

Gli operatori economici la cui offerta tecnica non supererà la soglia del punteggio minimo di 40 punti (soglia di sbarramento) non saranno ammessi alla fase successiva di apertura dell'offerta economica in quanto l'offerta sarà ritenuta non rispondente agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dall'aggiudicatario. Nell'attribuzione del punteggio, per la componente tecnica ed economica, si terrà conto della troncatura delle prime due cifre decimali.

La gara sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta relativa all'elemento tecnico. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che economica, si procederà a sorteggio in seduta pubblica, indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno ottenuto uguale punteggio.

19.1. Offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in maniera chiara, sintetica, dettagliata, utile per consentire l'attribuzione del punteggio, in non più di 6 pagine fronte e retro (ad esclusione della copertina, indice, curricula, eventuali schede tecniche e della redazione delle tabelle in formato libero, comunque leggibile), formato A4, Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea 1,5.

Aree di valutazione dell'offerta tecnico-progettuale	Punteggio Massimo 70
A) QUALITA' PROGETTUALE	



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

Valutazione delle parti dell'offerta tecnico-progettuale afferenti alla descrizione del processo di gestione dei servizi oggetto dell'appalto, <u>con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di effettuazione degli stessi.</u>	Punti 40 ripartiti nei seguenti sub-elementi
I. Progetto di erogazione dei servizi di supporto relativo agli adempimenti IVA	Punti 20
II. Progetto di erogazione dei servizi di supporto relativo agli adempimenti IVA	Punti 20
B) PROPOSTE MIGLIORATIVE CON PREVISIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI	
Il punteggio sarà assegnato per eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nella presente lettera di invito aventi correlazione con il servizio oggetto dell'appalto, da svolgere a titolo gratuito da descrivere analiticamente nel progetto tecnico.	Punti 10
C) CURRICULUM	
Valutazione delle competenze del personale adibito alla gestione del servizio: saranno valutate positivamente le proposte che metteranno alla luce gli studi, le conoscenze professionali, le competenze dei formatori che coordineranno e affiancheranno il gruppo di lavoro interno all'Ente, mediante esame dei <i>curricula</i> .	Punti 20

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- b) il punteggio complessivo dell'offerta tecnico-progettuale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-punteggi relativi alla singola offerta, in termini proporzionali ai parametri della seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta
0	Proposta non valutabile: contenuti assenti
0,1	Proposta del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

0,2	Proposta inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,3	Proposta gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,4	Proposta insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,5	Proposta scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,6	Proposta sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,7	Proposta discreta: contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,8	Proposta buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0,9	Proposta molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	Proposta ottima: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto.

19.2 Offerta economica.

Il punteggio massimo che verrà attribuito all'offerta economica sarà pari a 30 punti.

Con riferimento alla valutazione dell'offerta economica, all'importo più basso viene attribuito il punteggio di 30 e gli altri vengono ridotti in proporzione con la seguente formula (Formula del Prezzo Minimo): **offerta più bassa/offerta i-esima*30**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso un unico parametro numerico finale dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione.



SETTORE IV-FINANZIARIO

Il servizio sarà aggiudicato all'offerente che avrà realizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta a favore dell'impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'Offerta Tecnica. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo sull'Offerta Tecnica si procederà con il sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

19.3 Riparametrazione.

Si precisa che l'Amministrazione Aggiudicatrice non procederà ad alcuna riparametrazione in quanto, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.

19.4 Offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione.

20. Modalità di presentazione dell'offerta.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere in formato “.pdf” e sottoscritto dal concorrente **con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, **pena l'esclusione**. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata da Sintel con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Tuttogare, che consentono di predisporre:

- A.** una busta telematica contenente la “documentazione amministrativa”;
- B.** una busta telematica contenente l'“offerta tecnica”;
- C.** una busta telematica contenente l'“offerta economica”.



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

A) Documentazione amministrativa

Con riferimento alla documentazione amministrativa il concorrente dovrà inviare e far pervenire al Comune di Belvedere Marittimo attraverso la piattaforma TUTTOGARE la documentazione di cui all'art. 18, punti da 1) a 5) della presente lettera di invito.

B) Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere redatta dall'operatore economico in conformità a quanto disposto dall'art. 19.1.

C) Offerta economica

Nell'offerta economica il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica, **formulata in cifre ed in lettere**, espressa come corrispettivo offerto, al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 32.500,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge). Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo posto a base di gara di € 32.500,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”*. Si ricorda, a tal proposito, che i servizi oggetto dell'appalto *de quo* sono qualificati come servizi di natura intellettuale.

Come previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, i conseguenti costi per le misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ammontano a € 0,00.

Saranno ritenute nulle e pertanto escluse, le offerte incomplete e/o parziali o non compilate correttamente, le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, tali da non rendere possibile desumere con certezza la volontà dell'Offerente.

Inoltre l'operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente il Modello di offerta economica – Allegato D della presente lettera di invito.

La compilazione incompleta del Modello di offerta economica – Allegato D della presente lettera di invito determina l'**esclusione** dell'operatore economico (*cfr.* art. 83, comma 9, del Codice). L'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale, dal Legale rappresentante o da persona delegata con idonea procura speciale notarile.

21. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A. Verifica documentazione amministrativa.

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 26.04.2022 alle ore 11.00** presso il Comune di Belvedere Marittimo in video-conferenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo TUTTOGARE almeno 2 giorni prima della data fissata.



SETTORE IV-FINANZIARIO

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma “TUTTOGARE” almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dagli operatori economici e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio (ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, il RUP assegna al concorrente un termine di 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa); c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: La Stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

22. Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella Sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.



SETTORE IV-FINANZIARIO

23. Apertura delle buste tecniche ed economiche – valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 24 della presente lettera di invito.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato all'art. 23 della presente lettera di invito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi relativi all'offerta economica nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



SETTORE IV-FINANZIARIO

24. Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede a mezzo TUTTOGARE al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell'art. 24 della presente lettera di invito.

25. Aggiudicazione dell'appalto e stipulazione del contratto.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice.

Il RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario al momento della consegna da parte di quest'ultimo alla Stazione appaltante della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.



SETTORE IV-FINANZIARIO

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

26. Garanzia definitiva.

L'aggiudicatario preliminarmente all'avvio dei servizi, dovrà produrre garanzia definitiva, rilasciata ai sensi dell'articolo 103 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50 per cento per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso,



SETTORE IV-FINANZIARIO

in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa e della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001, riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

27. Cause di esclusione.

Oltre alle cause di esclusione per carenza dei requisiti di cui all'art. 9 della presente lettera di invito, costituiscono causa di esclusione:

- a) le offerte economiche al rialzo rispetto all'importo a base di gara, stabilito in € 32.500,00(al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge);
- b) le offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza di presentazione delle offerte;
- c) le offerte in contrasto con prescrizioni legislative e regolamenti inderogabili, con le norme di ordine pubblico ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- d) le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, espresse in modo indeterminato, tali da non rendere possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, parziali rispetto al servizio richiesto, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

28. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- a) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- b) di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi,



SETTORE IV-FINANZIARIO

regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

29. Modalità di pagamento del corrispettivo

L'Appaltatore dovrà produrre, nei confronti della Stazione appaltante, esclusivamente fatture elettroniche.

L'appaltatore potrà effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo a un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica, che verrà emessa semestralmente. Con l'introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica la liquidazione da parte del Comune avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione delle relative fatture ad opera del competente Servizio della Stazione appaltante.

30. Vigilanza e penalità

Qualora le prestazioni dell'Appaltatore non fossero conformi a quanto prescritto dalla documentazione di gara, ovvero non corrispondessero all'offerta tecnico-progettuale presentata e a quanto pattuito, ovvero in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore o di mancata esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, la Stazione appaltante inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta (tramite posta certificata) all'Appaltatore, che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione, al cui infruttuoso esito la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2224 del codice civile.



SETTORE IV-FINANZIARIO

Resta salvo il risarcimento, a cura dell'Appaltatore inadempiente, dei danni subiti e l'applicazione delle penali previste.

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi contrattuali (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato e/o ritardo, rispetto ai tempi di risposta pattuiti, nell'invio della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante; mancato aggiornamento sulle disposizioni normative; mancato svolgimento dell'attività richiesta, oggetto del presente affidamento, etc....), all'appaltatore possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore, da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 500,00 in rapporto alla gravità, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, restando impregiudicato il risarcimento danni. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale.

Tutti gli importi relativi alle penali e ai danni cagionati dalla negligenza/imperizia e dagli inadempimenti dell'Appaltatore, saranno trattenuti dalla Stazione appaltante al momento della liquidazione delle spettanze, restando salva inoltre la possibilità di escutere la cauzione.

31. Tracciabilità dei Pagamenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti (secondo le specificazioni introdotte dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 7/7/2017, aggiornate con Delibera 556 del 31/5/17), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

32. Risoluzione del Contratto

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- inosservanza della disciplina del subappalto;
- ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.



SETTORE IV-FINANZIARIO

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

33. Risoluzione per decadenza dai Requisiti Morali

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

34. Recesso per Giusta Causa

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.



SETTORE IV-FINANZIARIO

35. Fallimento, Morte e Incapacità dell'appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, commi 17 e 18 del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

36. Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, il servizio potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura del servizio oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

37. Cessione del Contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.



SETTORE IV-FINANZIARIO

38. Forma del Contratto, Stipulazione, Spese, Imposte e Tasse

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

39. Trattamento dei Dati Personali - Riservatezza

L'Appaltatore dovrà garantire, nello svolgimento della propria attività, il più assoluto riserbo su dati e/o notizie di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679.

Resta fin d'ora stabilito che, in ogni caso, la Stazione appaltante si intende sollevata e indenne da qualunque responsabilità verso terzi derivante da inadempienza dell'Appaltatore, il quale è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti ed assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679.

L'operatore economico esecutore del servizio potrà essere nominata/o dall'Amministrazione aggiudicatrice Responsabile esterno al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Belvedere Marittimo nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.

I dati di contatto del titolare del trattamento sono: indirizzo pec: belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Tuttogare il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Vi è diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy, qualora se ne ravvisi la necessità.

40. Codice Di Comportamento e Divieto di *Pantouflage* (Anticorruzione)

L'appaltatore dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Belvedere Marittimo con Deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 26.10.2020 ed ogni suo successivo aggiornamento, e dal Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30.03.2001 n. 165, con D.P.R. 16/4/2013 n. 62.

L'appaltatore, presa visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" del Comune di Belvedere Marittimo, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26.03.2021, dovrà adeguarsi rendendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000:



SETTORE IV-FINANZIARIO

- a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Belvedere Marittimo e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del presente contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
 - a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “*pantouflage*”) attestando:
 - a) di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;
 - b) di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

41. Forme di pubblicità.

Gli atti inerenti la presente procedura di gara, presenti sulla piattaforma Tuttogare, sono inoltre pubblicati come segue:

- e) sul profilo del Committente della stazione appaltante (www.comune.belvedere-marittimo.cs.it sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ex art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.) dalla data di avvio della procedura fino al 31.12.2027;
- f) all'Albo on line del Comune di Belvedere Marittimo, dalla data di pubblicazione e fino alla scadenza della procedura.

42. Definizione delle controversie e trattamento dei dati personali.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Paola, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

Si comunica che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire la gestione della procedura di affidamento e la stipulazione del contratto; qualora non vengano fornite tali informazioni non sarà possibile pervenire alla conclusione della presente procedura di affidamento tramite piattaforma TUTTOGARE.

43. Disposizioni finali.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

SETTORE IV-FINANZIARIO

- b) di sospendere o non aggiudicare la gara;
- c) di non stipulare il contratto, per motivi di pubblico interesse, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione senza che il concorrente abbia nulla a pretendere;
- d) di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 110, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) della consegna del servizio anche in pendenza della stipula del contratto.

L'aggiudicatario:

- a) solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento;
- b) è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione del servizio assunto;
- c) assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., impegnandosi ad ottemperare agli adempimenti in essa contenuti, la cui inottemperanza comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Belvedere Marittimo, Lì 11.04.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Allegati alla presente lettera d'invito:

- a) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – **allegato A**;
- b) la Domanda di partecipazione – **allegato B**;
- c) il Modello di dichiarazione di avvalimento (eventuale) – **allegato C** ;
- d) il Modello di offerta economica – **allegato D**.